Regolamento della Qualificazione dei Lavori ETRA SpA – Acquedotto e Fognatura

SOMMARIO

CAPO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI 4

1. DEFINIZIONI 4
2. AMBITO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 5
3. FINALITÀ ED OGGETTO DEL PROCEDIMENTO DI QUALIFICAZIONE 5
4. VIGENZA ED OPERATIVITA' DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE 5
5. SUBAPPALTO – D.U.R.C. 6
5.1. Subappalto 6
5.2. D.U.R.C. 6
6. E-PROCUREMENT 6

CAPO 2 – CATEGORIA DI LAVORI E CLASSI 6

7. CATEGORIA DI LAVORI OGGETTO DEL PROCEDIMENTO DI QUALIFICAZIONE 6
8. CLASSI DI IMPORTO 6

CAPO 3 – SOGGETTI 7

9. SOGGETTI AMMESSI AL PROCEDIMENTO DI QUALIFICAZIONE 7
10. SOGGETTI RIUNITI: RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE, CONSORZI O G.E.I.E. 7
10.1. Soggetti riuniti di cui all'art. 9, lettere d), e) ed f) del Regolamento 8
10.2. Consorzi di cui all'art. 9 lettere b) e c) del Regolamento 8
11. MODIFICHE SOCIETARIE O ALLA COMPOSIZIONE DEL CONSORZIO O G.E.I.E. 8

CAPO 4 – PRESCRIZIONI ULTERIORI 8

12. COMPETENZA ALL'APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO 8
13. RESPONSABILITÀ DEL CONCORRENTE 9
14. COMUNICAZIONI 9
15. TRATTAMENTO DEI DATI – Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.LGS. 196/2003: 9
16. MODIFICABILITÀ DEL REGOLAMENTO e UTILIZZO DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE 10
17. FORO COMPETENTE 10

CAPO 5 – REQUISITI E CRITERI DI VALUTAZIONE 11

18. REQUISITI RICHIESTI PER LA QUALIFICAZIONE 11
18.1. Requisiti di ordine generale (c.d. requisiti morali) 11
18.2. Requisiti di ordine speciale 11
18.2.1. Requisiti relativi alla idoneità tecnica 11
18.2.2. Requisiti relativi alla organizzazione per la qualità aziendale 12
18.2.3. Requisiti relativi alla categoria OG6 12

18.2.4. Qualificazioni e specializzazioni delle figure professionali. . 14
19. SUSSISTENZA DELLE FIGURE PROFESSIONALI E DEGLI AUTOMEZZI, ATTREZZATURE E MEZZI D'OPERA 17
20. REQUISITI RICHIESTI PER LA QUALIFICAZIONE DEI CONSORZI E DEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI CONCORRENTI 17
20.1. Consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro, Consorzi tra imprese artigiane e Consorzi stabili di cui alle lett. b) e c) art. 9 del Regolamento 17
20.2. Consorzio di concorrenti di cui alla lett. e) art. 9 del Regolamento 18
20.3. Raggruppamenti temporanei di concorrenti di cui alla lett. d) art. 9 del Regolamento 18

CAPO 6 – ADEMPIMENTI DELL'IMPRESA PER LA QUALIFICAZIONE ETRA – DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE 20

21. RICHIESTA DI QUALIFICAZIONE 20
21.1. Modalità di presentazione della richiesta di qualificazione 20
22. DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLA RICHIESTA DI QUALIFICAZIONE 20
22.2. documentazione relativa al possesso dei requisiti di ordine speciale: 23
22.2.1. Requisiti relativi alla idoneità tecnica 24
22.2.2. Requisiti relativi all'organizzazione per la qualità aziendale 24
22.2.3. Requisiti relativi ai lavori analoghi 24
22.2.4. Requisiti relativi alle figure professionali 24
22.2.5. Requisiti relativi alle attrezzature, automezzi e mezzi d'opera25
23. DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLA RICHIESTA DI QUALIFICAZIONE DEI CONSORZI E DEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI CONCORRENTI. 25
23.1. Consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro, Consorzi tra imprese artigiane e Consorzi stabili di cui alle lett. b) e c) art. 9 del Regolamento. 25
23.2. Consorzio di concorrenti di cui alla lett. e) art. 9 del Regolamento: 26
23.3. Raggruppamenti temporanei di concorrenti di cui alla lett. d) art. 9 del Regolamento 27

CAPO 7 – VERIFICA REQUISITI 29

24. SORTEGGIO PER VERIFICA REQUISITI 29
24.1. Verifica della permanenza dei requisiti 29
25. DOCUMENTAZIONE DA ACQUISIRE PER LA VERIFICA DEI REQUISITI 30
25.1. Documentazione relativa ai **requisiti di ordine generale** (c.d. requisiti morali): 30
25.2. Documentazione relativa ai requisiti di ordine speciale: 30
25.2.1. Requisiti relativi alla idoneità tecnica 30
25.2.2. Requisiti relativi all'organizzazione per la qualità aziendale 30
25.2.3. Requisiti relativi ai lavori analoghi 30
25.2.4. Requisiti relativi alle figure professionali 30
23.2.5. Requisiti relativi alle attrezzature, automezzi e mezzi d'opera31

CAPO 8 – PROCEDIMENTO DI QUALIFICAZIONE 32

26. ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE 32
27. ESITO DELLA PROCEDURA DI QUALIFICAZIONE 32
26.1. Accoglimento della Richiesta 32
26.2. Rigetto della richiesta 32
28. VALIDITA' DELLA QUALIFICAZIONE 33
29. RINNOVO ED ESTENSIONE DELLA QUALIFICAZIONE DELLA IMPRESA 33

CAPO 9 – GESTIONE DINAMICA DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE 34

30. EVENTUALE SOSPENSIONE DELLA QUALIFICAZIONE 34
30.1 Requisiti di ordine generale (c.d. requisiti morali) 34
30.2 Requisiti di ordine speciale 34
31. SOSPENSIONE DELLA QUALIFICAZIONE 34
32. EFFICACIA DEL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE – CONTRODEDUZIONI 36

CAPO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

1. DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento, si applicano le definizioni che seguono.

Sistema di Qualificazione dei Lavori ETRA SpA – acquedotto e fognatura: complesso degli elementi e delle attività finalizzate alla individuazione, alla disciplina ed alla gestione di un elenco di imprese idonee all'esecuzione dei lavori oggetto della qualificazione;
Il Sistema si applica per l'affidamento di lavori a partire da € 200.000,00.-

Regolamento della Qualificazione dei Lavori ETRA – acquedotto e fognatura (di seguito, quando la brevità lo consenta, chiamato "Regolamento"): disciplina, contenuta nel presente documento, che regolamenta il Sistema della Qualificazione dei Lavori ETRA – acquedotto e fognatura;

Procedimento di Qualificazione (di seguito, quando la brevità lo consenta, definito "Procedimento"): insieme degli atti finalizzati alla individuazione delle imprese idonee all'esecuzione dei lavori oggetto della qualificazione;

Concorrente o candidata: impresa individuale, società commerciale, cooperativa, consorzio e G.E.I.E., costituiti nelle forme e nei modi descritti nel presente Regolamento, che richiedono la Qualificazione ETRA;

Consorzi: i soggetti di cui alle lett. b), c) ed e) di cui al successivo art. 9;

G.E.I.E.: gruppo europeo di interesse economico costituito ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento CE n. 2137/85 e, per le imprese italiane, ai sensi del D.Lgs. 23 luglio 1991 n. 240;

Raggruppamento di imprese: le imprese che presentano la Richiesta di Qualificazione sotto forma di raggruppamento, ossia sotto forma di consorzio o G.E.I.E.;

Categoria di lavori prevalente (ai sensi art. 30 D.P.R. 34/2000): il genere di lavorazione alla quale appartiene la specifica tipologia per la quale il Candidato chiede l'iscrizione al Sistema di qualificazione che è la OG (opere generali)6 – Condotte idriche acquedottistiche e collettori fognari, ove per "opera" si intende "un insieme di lavorazioni capace di esplicare funzioni economiche e tecniche";

Classi d'importo: importo massimo dei lavori, incrementabile di un quinto, per l'assegnazione dei quali il Candidato è abilitato a concorrere, in riferimento alla categoria per cui è qualificato ai sensi del Regolamento;

Gara: procedura per l'affidamento di lavori pubblici, da indire attraverso l'inoltro di lettera d'invito alle imprese qualificate per la classe d'importo adeguata al valore totale dell'appalto.

Organico base: insieme delle risorse che ricoprono le specifiche "figure professionali" indicate nel Regolamento, necessarie per l'Iscrizione al Sistema per determinate classi di importo.

2. AMBITO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

La normativa di riferimento è costituita dal complesso delle disposizioni legislative vigenti in materia di appalti di lavori nei settori speciali.
In dettaglio, il Sistema di Qualificazione è istituito in conformità alle previsioni di cui all'art. 238, comma 7, D.Lgs. 163/2006.
Si precisa che l'indicazione dettagliata delle norme di riferimento sarà riportata nei documenti forniti in occasione di ciascun appalto.

3. FINALITÀ ED OGGETTO DEL PROCEDIMENTO DI QUALIFICAZIONE

ETRA S.p.A., ai sensi della normativa vigente in materia di appalti pubblici rientranti nell'ambito dei settori speciali, intende istituire un Sistema di qualificazione al fine di formare elenchi di imprenditori esecutori di lavori pubblici dotati di specifici requisiti morali, tecnici ed economici.

Il Sistema, così come strutturato, integra un unitario procedimento di qualificazione, applicabile alla categoria di lavori pubblici ***acquedotto/ fognatura***, rientranti nel campo dei settori speciali.

Il Sistema è caratterizzato da dinamicità gestionale in quanto, in ogni momento della sua vigenza, gli operatori economici possono inoltrare la richiesta di qualificazione, corredata dalla documentazione occorrente. Contestualmente, essendo prescritta la costante permanenza dei requisiti richiesti, la qualificazione delle imprese, nel caso in cui si verifichi una delle ipotesi di cui all'art. 31 del presente Regolamento determinanti il venir meno della fiducia nell'operatore economico, sarà sospesa.

Il Sistema di qualificazione, è costituito da un elenco di imprese ordinate in numero progressivo; tale numero è attribuito secondo l'ordine ricavato dal protocollo della nota con la quale è comunicato l'esito positivo della procedura di qualificazione.

L'elenco è costituito da imprese qualificate all'interno di cinque "classi d'importo" definite all'art. 8.

4. VIGENZA ED OPERATIVITA' DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE

Il "Sistema di qualificazione dei Lavori ETRA – Edizione 2009" ha validità per il periodo 2010/2012, con **decorrenza dalla data di approvazione del primo elenco.**
Alla scadenza del periodo di validità, il Sistema di qualificazione si intenderà decaduto, salvo che ETRA S.p.A. non proceda al suo rinnovo, mediante pubblicazione del relativo avviso, nei sei mesi antecedenti la data di scadenza del presente Sistema.

Nel caso di rinnovo del Sistema, le imprese già qualificate saranno sottoposte ad una nuova procedura di accertamento dei requisiti secondo le modalità previste dal relativo Regolamento.

Con riferimento all'operatività del Sistema, si precisa che ogni singolo intervento sarà posto a concorso solo ove sussista un numero minimo di tre imprese iscritte al Sistema per la classe di riferimento.

5. SUBAPPALTO – D.U.R.C.

5.1. Subappalto

Nell'ambito degli appalti affidati in applicazione del presente Sistema potranno essere subappaltati i lavori rientranti nella categoria prevalente (OG6) nel limite massimo del 30%, comprendendo in tale percentuale anche gli importi relativi ai noli a caldo e alle forniture con posa in opera, che sono soggetti a comunicazione.
Il subappaltatore dovrà possedere oltre all'attestazione SOA, adeguata per importo, anche i requisiti di cui all'art. 18.2.3 del presente Regolamento (classe I^).

5.2. D.U.R.C.

La regolarità contributiva degli operatori economici è elemento imprescindibile ai fini dell'affidamento di un appalto di lavori, ed, in particolar modo, ai fini dell'ottenimento di un Elenco di imprese altamente qualificate.
L'attestazione del requisito in questione avverrà quindi per mezzo dello Sportello Unico Previdenziale, istituito in ottemperanza alle prescrizioni di cui alla L. 266/2002 e del D.Lgs. 276/2003 (www.sportellounicoprevidenziale.it).

6. E-PROCUREMENT

Qualora ETRA SpA si dotasse, nel periodo di validità del presente "Sistema di Qualificazione", di un ambiente virtuale per la gestione on line degli appalti, le imprese qualificate dovranno registrarsi e abilitarsi al Portale partner di ETRA.
Tutte le modalità di registrazione al Portale e la disciplina delle gare on-line saranno prescritte in un apposito Regolamento Gare On-Line Appalti Lavori ETRA S.p.A.

CAPO 2 – CATEGORIA DI LAVORI E CLASSI

7. CATEGORIA DI LAVORI OGGETTO DEL PROCEDIMENTO DI QUALIFICAZIONE

La Richiesta di qualificazione è presentata per la **CATEGORIA OG6 – Condotte idriche acquedottistiche e collettori fognari:** lavori di costruzione, manutenzione o ristrutturazione di interventi a rete che siano necessari per attuare il servizio idrico integrato ovvero per trasportare ai punti di utilizzo fluidi o liquidi, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria anche di tipo puntuale e di tutti gli impianti elettromeccanici, meccanici, elettrici, telefonici ed elettronici;

8. CLASSI DI IMPORTO

All'esito del procedimento di qualificazione ciascun soggetto che possieda i requisiti richiesti, viene inquadrato all'interno di una "classe di importo".

Le "classi di importo" sono così definite:

- classe I: fino ad Euro 258.228;
- classe II: fino ad Euro 516.457;
- classe III: fino ad Euro 1.032.913;
- classe IV: fino ad Euro 2.582.284;
- classe V: fino ad Euro 5.164.569.

La qualificazione all'interno di una determinata classe abilita il Candidato a partecipare a gare, e ad eseguire lavori, nel limite massimo dell'importo

previsto dalla classe di appartenenza, incrementabile di un quinto.

Per i singoli interventi di importo superiore alla soglia comunitaria ETRA procederà per mezzo della pubblicazione di specifici Bandi di gara, pubblicati ai sensi della normativa vigente.

CAPO 3 – SOGGETTI

9. SOGGETTI AMMESSI AL PROCEDIMENTO DI QUALIFICAZIONE

Possono presentare la Richiesta di qualificazione:

a) le imprese individuali, anche artigiane, le società commerciali, le società cooperative;

b) i consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14/12/1947, n. 1577, e successive modificazioni e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;

c) i consorzi stabili costituiti anche in forma di società consortile ai sensi dell'art. 2615-*ter* del codice civile, tra imprese individuali, anche artigiane, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, formati da non meno di tre consorziate che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei lavori pubblici, per gli interventi oggetto del presente Sistema, per un periodo non inferiore a 5 anni, istituendo a tal fine una comune struttura d'impresa;

d) i costituendi raggruppamenti temporanei di concorrenti, composti dai soggetti di cui alle lett. a), b) e c), i quali, dopo l'aggiudicazione, dovranno conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;

e) i consorzi di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle precedenti lettere a), b) e c) anche in forma di società ai sensi dell'art. 2615-*ter* del codice civile;

f) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (G.E.I.E.) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991 n. 240, mentre per le imprese appartenenti a paesi della UE in ragione del Regolamento CE n. 2137/85.

g) operatori economici, ai sensi dell'art.3, comma 22, del d.lgs. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi paesi;

La qualificazione può riguardare oltre che soggetti italiani, anche soggetti appartenenti ai paesi membri dell'UE o soggetti extraeuropei.

10. SOGGETTI RIUNITI: RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE, CONSORZI O G.E.I.E.

Un soggetto può presentare richiesta di qualificazione o a titolo individuale o come componente di un soggetto riunito.

Qualora il soggetto qualificato come singolo intenda riunirsi dovrà inoltrare una nuova richiesta di qualificazione, fermo restando che la qualificazione come soggetto singolo si intenderà decaduta.

Non è consentito ad alcun soggetto di presentare domanda di qualificazione

come componente di più soggetti riuniti.

All'atto della presentazione dell'offerta, i consorzi di cui alla lett. b) del precedente art. 9 devono indicare le singole consorziate per conto delle quali concorrono.

10.1. Soggetti riuniti di cui all'art. 9, lettere d), e), f) e g) del Regolamento

Nei raggruppamenti di imprese, consorzi di concorrenti e G.E.I.E. di cui alle lett. d), e), f) e g) del precedente art. 9, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel Regolamento per l'impresa singola, sempreché frazionabili come nel caso dell'Attestato SOA di cui all'art. 18.2.1. e della cifra di affari nella categoria di cui all'art. 18.2.3., punto 1), devono essere posseduti da un'impresa mandataria/consorziata nella misura minima del 40% di quanto richiesto al singolo concorrente. La restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle altre imprese del raggruppamento ciascuna nella misura minima del 20% di quanto richiesto al singolo concorrente.
In ogni caso i requisiti così sommati posseduti dalle imprese riunite devono essere almeno pari a quelli globalmente richiesti dal soggetto aggiudicatore al singolo concorrente e l'impresa capogruppo deve possedere i requisiti in misura maggiore.
I requisiti di ordine generale, invece, devono essere attestati da tutte le imprese presenti nel raggruppamento.
È fatto divieto di associare nel raggruppamento imprese cooptate ai sensi dell'art. 95, comma 4, D.P.R. 554/1999.
E' altresì vietata qualsiasi modificazione alla composizione del consorzio di concorrenti, di cui alla lett. e) del precedente art. 9, rispetto a quella indicata all'atto della Richiesta di qualificazione.
Eventuali modifiche soggettive del Raggruppamento non avranno alcun valore nei confronti di ETRA S.p.A., fatta salva l'ipotesi di espressa accettazione da parte di quest'ultima.
Nel caso in cui intervengano le suddette modifiche, la qualificazione del soggetto sarà sospesa. ETRA S.p.A. provvederà a sottoporre a verifica la nuova compagine e a revocare la sospensione, nel caso di permanenza dei requisiti richiesti nel presente Regolamento.

10.2. Consorzi di cui all'art. 9 lettere b) e c) del Regolamento

Ai fini della qualificazione, i requisiti di idoneità tecnica devono essere posseduti e comprovati dal consorzio, eccezion fatta per i requisiti relativi alla disponibilità delle attrezzature, dei mezzi d'opera e dell'organico medio, i quali possono anche essere computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

11. MODIFICHE SOCIETARIE O ALLA COMPOSIZIONE DEL CONSORZIO O G.E.I.E.

Fermo restando quanto disposto ai commi 4 e ss. del precedente art. 10.1., le imprese qualificate singolarmente e i soggetti riuniti di cui all'art. 9, lett. b), c), e) ed f) dovranno segnalare tempestivamente ad ETRA S.p.A. tutte le modifiche rilevanti (classi di importo, struttura societaria e/o organizzativa, ecc.) intervenute dopo la qualificazione.

CAPO 4 – PRESCRIZIONI ULTERIORI

12. COMPETENZA ALL'APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO

Il Regolamento è approvato dal Consiglio di Gestione di ETRA S.p.A..
La gestione del Sistema di qualificazione è affidata al Servizio Appalti.

13. RESPONSABILITÀ DEL CONCORRENTE

Il Candidato è responsabile della corretta interpretazione del presente Regolamento e, in caso di dubbio, esso è tenuto a richiedere chiarimenti, in forma scritta, al *Servizio Appalti* di ETRA S.p.A.

Il soggetto richiedente la qualificazione si obbliga a tenere un comportamento di correttezza e di buona fede durante il Procedimento, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1337 del Codice Civile italiano.

14. COMUNICAZIONI

Le comunicazioni fra le imprese qualificande o qualificate ed ETRA S.p.A., quando non sia altrimenti stabilito nel Regolamento, avverranno a mezzo fax al n. 049/8098701 o via mail al seguente indirizzo: appalti@etraspa.it. In tal caso, qualora destinataria della comunicazione sia un'impresa, quest'ultima è tenuta ad inviare, con le stesse modalità, immediata risposta avente carattere di conferma di ricezione. Qualora non provveda in tal senso, la comunicazione effettuata via mail sarà seguita da un inoltro via fax della stessa; in ogni caso, il report della comunicazione a mezzo fax ha piena efficacia probatoria del momento temporale in cui detta comunicazione è stata effettuata. Peraltro, ETRA S.p.A. si riserva la facoltà di effettuare ogni comunicazione anche a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o con consegna diretta accompagnata da ricevuta. La medesima facoltà è concessa ai concorrenti ed alle imprese iscritte, previa anticipazione via fax o mail.

15. TRATTAMENTO DEI DATI – Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.LGS. 196/2003:

Secondo la normativa vigente, il trattamento dei dati sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti.
Ai sensi dell'art.13 del d.lgs. 196/2003, si fornisce la seguente informativa:

1) i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura, disciplinata dalla legge, per l'affidamento di appalti per lavori pubblici, forniture e servizi .
2) Il conferimento dei dati richiesti, sia in sede di gara, sia ad avvenuta aggiudicazione, ha natura obbligatoria. A tal riguardo si precisa che:
   a) – per i documenti da presentare ai fini dell'ammissione alla gara, la ditta concorrente è tenuta a rendere i dati e la documentazione richiesti, a pena di esclusione dalla gara medesima;
   b) – per i documenti da presentare ai fini dell'eventuale aggiudicazione e conclusione del contratto, la ditta che non presenterà i documenti o non fornirà i dati richiesti, sarà sanzionata con la decadenza dell'aggiudicazione.
3) i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione:
   a) – al personale dipendente della società, responsabile del procedimento o comunque in esso coinvolto per ragioni di servizio;
   b) – a tutti i soggetti aventi titolo ai sensi del D.P.R. 554/1999;
   c) – ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalla legge in materia di lavori pubblici.
4) I dati ed i documenti saranno rilasciati agli organi dell'autorità giudiziaria che ne facciano richiesta nell'ambito di procedimenti a carico delle ditte concorrenti.
5) Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti anche informatici idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza.
6) L'interessato ha diritto di ottenere la conferma circa l'esistenza di dati che lo riguardano, di conoscere la loro origine, le finalità e le modalità

del trattamento, la logica applicata nonché ha diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione dei dati, la loro cancellazione, la trasformazione in forma anonima, blocco in caso di trattazione in violazione di legge ed infine il diritto di opporsi in tutto od in parte per motivi legittimi al trattamento, al trattamento a fini di invio di materiale pubblicitario, di vendita diretta, di compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, come previsto dall'art.7 del d.lgs 196/2003.

7) Il titolare del trattamento dei dati è ETRA S.p.A. con sede legale in Bassano del Grappa (Vi), largo Parolini n. 82b, nella persona del legale rappresentante, mentre l'elenco nominativo dei responsabili può essere richiesto al seguente indirizzo e-mail: d.sostero@etraspa.it.

Con la sottoscrizione della richiesta di qualificazione, la ditta dichiara di avere ricevuto l'informativa di cui all'art.13 del d.lgs 196/2003 ed esprime il proprio consenso al trattamento dei dati ai sensi dell'art.23 del d.lgs. 196/2003.

16. MODIFICABILITÀ DEL REGOLAMENTO e UTILIZZO DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE

ETRA S.p.A. si riserva la facoltà di apportare modifiche al Regolamento, ovvero di procedere ad una revisione dello stesso prima della sua scadenza. Di tali eventuali variazioni sarà data idonea pubblicità; in ogni caso, esse saranno debitamente comunicate a tutte le Candidate ed a tutte le imprese qualificate.

Il presente Sistema potrà essere utilizzato da ETRA S.p.A. ed eventualmente dalle altre società controllate e partecipate dalla stessa, operanti nell'ambito di applicazione della normativa vigente in materia di lavori pubblici rientranti nei settori speciali.

17. FORO COMPETENTE

I diritti e le obbligazioni delle parti derivanti dall'applicazione del presente Regolamento sono regolati dalla Legge italiana ed il Foro di Bassano del Grappa ha competenza esclusiva a giudicare.

CAPO 5 – REQUISITI E CRITERI DI VALUTAZIONE

18. REQUISITI RICHIESTI PER LA QUALIFICAZIONE

Al momento della presentazione della richiesta di qualificazione, i soggetti di cui all'art. 9 del presente Regolamento dovranno possedere i requisiti definiti alle righe seguenti nel rispetto dei relativi criteri di valutazione.

18.1. Requisiti di ordine generale (c.d. requisiti morali)

Elemento cardine dell'affidamento di un appalto di lavori è la fiducia nella serietà e correttezza professionale dell'impresa e dell'imprenditore; il presente sistema, dunque, non può prescindere dalla valutazione della moralità professionale dell'imprenditore, nonché della sua capacità a contrattare con soggetti di natura pubblica, in ragione dei criteri indicati dalla normativa vigente in materia (art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.) e di ulteriori canoni perseguiti da ETRA S.p.A.

I candidati, nel pieno rispetto della normativa vigente, dovranno quindi attestare di **possedere gli specifici requisiti di ordine generale – c.d. requisiti morali – previsti all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni.**

Dovranno inoltre attestare:
- l'iscrizione al Registro C.C.I.A.A. o, per l'imprenditore straniero non residente in Italia, qualora presente, iscrizione nel registro professionale dello Stato di appartenenza oppure dichiarazione attestante l'esercizio dell'attività;
- l'insussistenza, secondo le modalità e nei termini ivi prescritti, delle fattispecie di cui alle lett. c), d), i) e l) del successivo art. 31, recante le fattispecie che comportano la sospensione della qualificazione ETRA;
- l'eventuale sussistenza di rapporti di controllo determinati ai sensi dell'art. 2359, comma 1, c.c., con altre imprese, nonché l'esistenza di situazioni di collegamento.

18.2. Requisiti di ordine speciale

L'impresa qualificanda deve dimostrare di essere dotata della capacità di eseguire i lavori oggetto della qualificazione, mediante il possesso di un'adeguata potenzialità tecnica e professionale, costituita dalle risorse, dagli strumenti e dalle attrezzature destinati all'attività di realizzazione dell'opera, che vanno a costituire la cosiddetta idoneità tecnico-organizzativa.

Qualora un'impresa intenda qualificarsi avvalendosi dei requisiti di un'altra impresa, detta qualificazione dovrà avvenire nel rispetto dell'art. 50 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. (avvalimento stabile).
In tal caso l'impresa ausiliaria e le altre imprese facenti parte del gruppo societario, non potranno essere inserite nel presente sistema di qualificazione.

18.2.1. Requisiti relativi alla idoneità tecnica

Al fine di attestare l'idoneità tecnica all'esecuzione delle opere oggetto del presente sistema di qualificazione, i candidati dovranno possedere **Attestazione di qualificazione, in corso di validità, rilasciata da Società Organismo di Attestazione autorizzata** ai sensi della normativa vigente, nella *categoria OG6 – Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere d'irrigazione e di evacuazione*, e per una classifica che sia almeno pari a quella per cui si

chiede la qualificazione.

Inoltre, per eseguire i lavori di scavo e trasporto materiali di risulta i candidati dovranno essere iscritti, ai sensi dell'ottavo comma dell'art.212 del d.lgs. 152/2006, all'Albo gestori ambientali per l'esercizio delle attività di raccolta e trasporto dei propri rifiuti non pericolosi come attività ordinaria e regolare e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedente trenta chilogrammi al giorno o trenta litri al giorno.

18.2.2. Requisiti relativi alla organizzazione per la qualità aziendale

I Candidati dovranno inoltre possedere un'organizzazione aziendale caratterizzata da processi operativi strutturati ed orientati all'efficientamento dell'attività operativa.

Di conseguenza, al fine di ottenere la qualificazione in tutte le classi di importo, le imprese devono possedere idoneo Certificato del Sistema di Qualità Aziendale conforme alle norme UNI EN vigenti in materia.

In ogni caso, non è richiesto il possesso del Certificato del Sistema di Qualità aziendale per ottenere la qualificazione nelle classi I e II.

18.2.3. Requisiti relativi alla categoria OG6

Le imprese dovranno aver maturato, per mezzo di una struttura operativa specializzata, una adeguata esperienza espressa da:

a) pregressa esecuzione di almeno un lavoro, con una percentuale minima di manodopera del 25% per la qualificazione nelle classi IV e V e del 15% per la qualificazione nelle classi fino alla III compresa, debitamente certificato, di natura analoga a quella del presente regolamento;
b) idonea struttura organizzativa che annoveri in organico il numero minimo di figure professionali adeguate alla classe di importo richiesta (organico base);
c) disponibilità di attrezzatura, automezzi e mezzi d'opera specifici.

Le suddette prerogative sono rilevate dai seguenti requisiti:

1) Cifra d'affari nella specifica categoria
   L'idoneità ad eseguire i lavori rientranti nella categoria OG6 viene attestata, in via generale, dalla esecuzione, negli ultimi 5 (cinque) esercizi finanziari antecedenti la richiesta di qualificazione, di **lavori analoghi alla categoria OG6 oggetto di qualificazione**, per un importo complessivo non inferiore **al doppio** della classe di importo richiesta per la qualificazione. Il quinquennio utile di riferimento per l'anno 2009 è il 2004-2008.

2) Figure professionali, attrezzatura, automezzi e mezzi d'opera idonei
   In dettaglio è prescritta, nelle quantità minime indicate, la presenza stabile in organico al momento della presentazione della richiesta di qualificazione, dell'organico base specializzato di seguito indicato e la disponibilità, in fase di esecuzione delle opere, delle seguenti risorse.

Figure professionali:

FIGURE PROFESSIONALI	Classe I	Classe II	Classe III	Classe IV	Classe V
	Fino a € 258.228	fino a € 516.457	Fino a € 1.032.913	Fino a € 2.582.284	fino a € 5.164.569
Direttore tecnico	1	1	1	1	1

Direttore di cantiere	1	1	1	1	1
Impiegato tecnico	1	1	1	1	1
Assistente di cantiere	0	1	1	1	1
Operaio specializzato (Capo Squadra)	1	1	1	2	2
Operaio specializzato (Tubista idraulico)	0	1	1	1	1
Operaio specializzato (Saldatore)	0	1	1	1	1
Operaio specializzato (abilitato bonifica materiale in c.a.)	0	1	1	2	2
Operaio specializzato (Escavatorista)	1	1	2	2	2
Operaio Specializzato	1	1	2	2	2
Operaio Qualificato	1	1	2	2	2
Operaio Comune	1	1	2	3	3

Attrezzatura, automezzi e mezzi d'opera:

MEZZI	Classe I	Classe II	Classe III	Classe IV	Classe V
	fino a € 258.228	Fino a € 516.457	Fino a € 1.032.913	fino a € 2.582.284	Fino a € 5.164.569
Furgone attrezzato - per trasporto maestranze ed attrezzature - PTT fino a ql. 35	1	2	3	4	6
Autocarro con cassone ribaltabile - PTT fino a ql. 75	1	1	1	1	2
Autocarro con cassone ribaltabile anche lateralmente- PTT oltre ql. 75	1	1	1	1	2
Autocarro con gru t. 15,00 con cassone scarrabile	0	0	1	1	1
Escavatore tipo Bob-cat con fresa fino a cm. 60	0	0	1	1	1
Escavatore gommato tipo terna con benna, pala meccanica e martello demolitore con potenza da 50 fino a 100 Kw	1	1	1	1	2
Escavatore cingolato o gommato con potenza superiore a 100 Kw	0	0	1	2	3
Blindaggi per la protezione delle trincee di scavo, per una porzione di scavo, su entrambe le pareti, di lunghezza pari a m 10.00	1	1	1	2	2
Recinzione mobile di altezza minima m 2.00, per delimitazione aree di cantiere atte ad interdire una porzione di scavo, su entrambe i lati, di lunghezza pari a m 120.00	1	1	1	1	2

Tagliatubi per condotte di ghisa o di acciaio o di amianto o tipo Bonna fino a DN 300 mm.	0	1	1	1	1
Pompa autoadescante per acque torbide min. DN 100 mm.	1	1	2	3	4
Gruppo elettrogeno 6 Kwa	1	1	2	3	3
Motosaldatrice	0	1	1	1	2
Apparecchiatura completa per fiamma ossiacetilenica	0	1	1	1	1
Apparecchiatura elettronica per la ricerca di tubazioni metalliche e l'individuazione di chiusini	1	1	1	1	1
Fresa per asfalto largh. min. m. 1,00	0	1	1	1	1
Macchina carotatrice per calcestruzzo fino a DN 250 mm.	0	0	0	1	1
Apparecchiatura per collaudo condotte a pressione (manografi)	0	1	1	1	1

18.2.4. Qualificazioni e specializzazioni delle figure professionali.

L'organico base specializzato è composto da figure professionali già presenti in organico al momento della presentazione della richiesta di qualificazione e munite dell'esperienza; in dettaglio:

a) Direttore di cantiere

- La presenza **in organico**, nell'ultimo quinquennio, per un periodo di tempo di almeno **1 anno** anche se non continuativo;
- Avere maturato una **esperienza specifica** come direttore di cantiere di minimo **2 anni** anche se non continuativi;
- Avvenuta informazione e formazione in conformità a quanto disposto dagli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008, della durata di almeno 8 ore (in conformità al contratto di categoria) ed effettuata presso Organismi Paritetici o strutture accreditate a livello nazionale o regionale;
- Avvenuta informazione di minimo 16 ore sui contenuti minimi formativi del D.M. 16.01.1997 pubblicato sulla G.U. n. 27 del 03.02.1997 ed effettuata presso Organismi Paritetici o strutture accreditate a livello nazionale.

b) Impiegato tecnico/Assistente di cantiere

- La presenza **in organico**, nell'ultimo quinquennio, per un periodo di tempo di almeno **1 anno** anche se non continuativo;
- Avere maturato una **esperienza specifica** come impiegato tecnico/assistente di cantiere, di minimo **1 anno** anche se non continuativo;
- Avvenuta informazione e formazione in conformità a quanto disposto dagli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008, della durata di almeno 8 ore (in conformità al contratto di categoria) ed effettuata presso Organismi Paritetici o strutture accreditate a livello nazionale o regionale.

c) Operaio Specializzato – Capo squadra

- La presenza **in organico** da un periodo di tempo di almeno **3 mesi** continuativi;
- Avere maturato una **esperienza specifica** come capo squadra, di minimo **2 anni** anche se non continuativi;

- Avvenuta informazione e formazione in conformità a quanto disposto dagli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008, della durata di almeno 8 ore (in conformità al contratto di categoria) ed effettuata presso Organismi Paritetici o strutture accreditate a livello nazionale o regionale;
- Avvenuta informazione e formazione presso Organismi Paritetici o strutture accreditate a livello nazionale o regionale:
  - sulla gestione delle emergenze (D.Lgs. 81/2008) della durata di almeno 8 ore;
  - sulla gestione del primo soccorso (D.M. 388/03) della durata di almeno 16 ore;
  - sulla gestione del rischio incendio, rischio medio, (D.M. 10.03.1998 pubblicato sul S.O. n. 64 alla G.U. n. 81 del 07.04.1998.

d) Operaio Specializzato – Escavatorista
- La presenza **in organico** da un periodo di tempo di almeno **3 mesi** continuativi;
- Avere maturato una **esperienza specifica** come escavatorista, di minimo **1 anno** anche se non continuativo;
- Avvenuta informazione e formazione in conformità a quanto disposto dagli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008, della durata di almeno 8 ore (in conformità al contratto di categoria) ed effettuata presso Organismi Paritetici o strutture accreditate a livello nazionale o regionale;
- Abilitazione alla guida ed all'utilizzo del mezzo meccanico.

e) Operaio Specializzato – Tubista idraulico
- La presenza **in organico** da un periodo di tempo di almeno **3 mesi** continuativi;
- Avere maturato una **esperienza specifica** come tubista idraulico, di minimo **1 anno** anche se non continuativo;
- Avvenuta informazione e formazione in conformità a quanto disposto dagli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008, della durata di almeno 8 ore (in conformità al contratto di categoria) ed effettuata presso Organismi Paritetici o strutture accreditate a livello nazionale o regionale.

f) Operaio Specializzato – Saldatore
- La presenza **in organico** da un periodo di tempo di almeno **3 mesi** continuativi;
- Avere maturato una **esperienza specifica** come saldatore, di minimo **1 anno** anche se non continuativo;
- Avvenuta informazione e formazione in conformità a quanto disposto dagli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008, della durata di almeno 8 ore (in conformità al contratto di categoria) ed effettuata presso Organismi Paritetici o strutture accreditate a livello nazionale o regionale.
- Qualificazione per la saldatura ad arco con elettrodi rivestiti, con procedimento ascendente, per tubazioni di acciaio non legato, da saldare testa a testa, secondo la norma EN 287/1.

g) Operaio Specializzato – abilitato bonifica materiale in c.a.
- La presenza **in organico** da un periodo di tempo di almeno **3 mesi** continuativi;
- Avere maturato una **esperienza specifica** come abilitato alla bonifica di materiale in c.a., di minimo **1 anno** anche se non continuativo;
- Avvenuta informazione e formazione a livello operativo in conformità a quanto disposto dagli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008, della durata di almeno 8 ore (in conformità al contratto di categoria) ed effettuata presso Organismi Paritetici o strutture accreditate a livello almeno regionale;
- La mansione deve essere riscontrabile nel documento di valutazione dei rischi.

h) Operaio Specializzato

- La presenza **in organico** da un periodo di tempo di almeno **3 mesi** continuativi;
- Avere maturato una **esperienza specifica** come operaio specializzato, di minimo **1 anno** anche se non continuativo;
- Avvenuta informazione e formazione in conformità a quanto disposto dagli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008, della durata di almeno 8 ore (in conformità al contratto di categoria) ed effettuata presso Organismi Paritetici o strutture a livello almeno regionale;

i) Operaio Qualificato

- La presenza **in organico** da un periodo di tempo di almeno **3 mesi** continuativi;
- Avere maturato una **esperienza specifica** come operaio qualificato, di minimo **1 anno** anche se non continuativo;
- avvenuta informazione e formazione in conformità a quanto disposto dagli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008, della durata di almeno 8 ore (in conformità al contratto di categoria) ed effettuata presso Organismi Paritetici o strutture accreditate a livello almeno regionale.

l) Operaio comune

- La presenza **in organico** da un periodo di tempo di almeno **3 mesi** continuativi;
- Avere maturato una **esperienza specifica** come operaio comune, di minimo **1 anno** anche se non continuativo;
- avvenuta informazione e formazione in conformità a quanto disposto dagli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008, della durata di almeno 8 ore (in conformità al contratto di categoria) ed effettuata presso Organismi Paritetici o strutture accreditate a livello almeno regionale.

Precisazioni in merito al requisito della presenza in organico

Con esclusivo riferimento alle figure operaie, il **requisito della presenza in organico da un periodo di almeno tre mesi continuativi** dovrà essere posseduto da almeno l'**80%** (ottanta per cento) delle risorse; il restante **20**% di tale personale potrà essere acquisito in organico anche immediatamente prima della presentazione della richiesta di qualificazione.
Si precisa che, qualora il numero relativo alle figure operaie da possedersi per l'iscrizione ad una determinata classe di importo sia dispari, il requisito della pregressa permanenza in organico sarà riferito all'80%+1 delle risorse.
Con riferimento alle figure di carattere tecnico, il **requisito della pregressa presenza in organico per il periodo di almeno 1 anno anche se non continuativo** deve essere posseduto da **tutte** le risorse indicate come organico base.
La presenza in organico qualora non continuativa, deve intendersi riferita all'ultimo quinquennio anteriore alla presentazione della richiesta di qualificazione.

FUNGIBILITÀ DELLE FIGURE PROFESSIONALI: Con riferimento alle figure professionali di cui alle precedenti lettere g), h), i), si precisa che il requisito relativo alla figura "operaio comune" (lett. i) può essere soddisfatto anche mediante l'indicazione, da parte dell'impresa, di risorse aventi le qualifiche di "operaio qualificato" (lett. h) ed "operaio specializzato" (lett. g); allo stesso modo, il requisito relativo alla figura "operaio qualificato" (lett. h) può essere soddisfatto anche attraverso la figura "operaio specializzato" (lett. g). Si precisa che nella compilazione del "Prospetto riepilogativo del personale" (cfr. art. 22.2.4., lett a) dovrà essere indicata l'effettiva specializzazione posseduta, mentre nel "Prospetto di qualificazione" PARTE II (cfr. art. 22.2., lett. b) dovranno mantenersi le

distinzioni in esso contenute.

19. SUSSISTENZA DELLE FIGURE PROFESSIONALI E DEGLI AUTOMEZZI, ATTREZZATURE E MEZZI D'OPERA

In riferimento agli specifici requisiti relativi alla categoria di lavori OG6 prescritti al precedente art. 18.2.3 – punto 2), si precisa quanto segue:

A) Figure Professionali

- le risorse che ricoprono le figure professionali prescritte (organico base), devono stabilmente essere presenti nell'organico dell'impresa – in forza di regolare contratto di lavoro ai sensi della normativa vigente in materia – all'atto della presentazione della richiesta di qualificazione;
- le qualificazioni e specializzazioni delle figure professionali indicate al precedente articolo 18.2.4 dovranno essere, per ciascuna risorsa, attribuite dal datore di lavoro previa analisi del curriculum vitae, del libretto di lavoro e delle pregresse esperienze, mediante dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dal legale rappresentante dell'impresa (cfr. art. 22.2.4., lett. b);
- fatta eccezione per il Direttore tecnico (che può rivestire anche un ulteriore ruolo professionale), una risorsa può ricoprire una sola figura professionale (es. la risorsa indicata come caposquadra può essere indicata solo come caposquadra).
- si precisa che non saranno accettate le Richieste di qualificazione in cui la stessa persona ricopra due o più figure professionali richieste.

B) Attrezzature, automezzi e mezzi d'opera

La struttura operativa **–** costituita dalle attrezzature, dagli automezzi e dai mezzi d'opera riportati nel prospetto di cui all'art. 18 – dovranno essere in possesso dell'impresa, nelle quantità minime indicate, all'atto della qualificazione e verificate successivamente all'aggiudicazione provvisoria, quale condizione necessaria per dare corso alla consegna dei lavori, pena la revoca dell'aggiudicazione.
Si precisa inoltre che il requisito *"autocarri"* può essere soddisfatto con un numero di autocarri con portata superiore.

20. REQUISITI RICHIESTI PER LA QUALIFICAZIONE DEI CONSORZI E DEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI CONCORRENTI

Nel caso di qualificazione dei soggetti riuniti, i requisiti prescritti nel presente Sistema dovranno essere soddisfatti in ragione delle seguenti modalità.

20.1. Consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro, Consorzi tra imprese artigiane e Consorzi stabili di cui alle lett. b) e c) art. 9 del Regolamento

a) **Requisiti di ordine generale (art. 18.1.):** devono essere attestati sia dal consorzio sia da tutte le imprese facenti parte del consorzio. Tuttavia, se all'atto della domanda di qualificazione il consorzio indica una rosa di consorziate per conto delle quali intende partecipare alle gare indette da ETRA per l'affidamento dei lavori oggetto del presente Regolamento, i requisiti morali devono essere attestati sia dal consorzio sia dalle sole consorziate per conto delle quali il consorzio intende qualificarsi;

b) **Attestazione SOA (art. 18.2.1.):** deve essere posseduta dal consorzio in quanto tale.

c) **Certificato ISO (art. 18.2.2.):** deve essere posseduto e attestato dal consorzio in quanto tale.

d) **Lavori, Figure professionali, Attrezzature, Automezzi e Mezzi d'opera (art. 18.2.3.):** il requisito relativo ai pregressi lavori analoghi correttamente eseguiti nella tipologia deve essere posseduto e attestato direttamente dal consorzio in quanto tale. Si precisa che i consorzi stabili costituiti da meno di 5 anni potranno utilizzare, per la dimostrazione del requisito, il fatturato relativo ai lavori analoghi delle singole imprese consorziate. I consorzi stabili costituiti da più di cinque anni potranno avvalersi della facoltà prevista dal sesto comma dell'art.25 del D.P.R. 34/2000.
I ruoli professionali e le attrezzature tecniche possono essere attestati, oltre che direttamente, anche computando cumulativamente in capo al consorzio stabile, gli elementi posseduti singolarmente dalle imprese consorziate.

20.2. Consorzio di concorrenti di cui alla lett. e) art. 9 del Regolamento

a) **Requisiti di ordine generale (art. 18.1.):** devono essere attestati da tutte le imprese facenti parte del consorzio.

b) **Attestato SOA (art. 18.2.1.):** deve essere posseduto da tutte le imprese facenti parte del raggruppamento, nella misura minima del 40% per una consorziata e del 20% per le restanti consorziate, rispetto a quanto richiesto al concorrente singolo.

c) **Certificato ISO (art. 18.2.2.):** il Certificato ISO deve essere singolarmente posseduto da tutte le imprese consorziate.

d) **Lavori, Figure professionali, Attrezzature, Automezzi e Mezzi d'opera (art. 18.2.3.):** i lavori analoghi correttamente eseguiti nella tipologia, devono essere posseduti e attestati singolarmente da tutte le imprese facenti parte del raggruppamento nella misura minima del 40% per una consorziata e del 20% per le restanti consorziate.

Diversamente, i ruoli professionali e le attrezzature tecniche sono attestati computando cumulativamente in capo al consorzio gli elementi posseduti singolarmente dalle imprese consorziate che concorrono a soddisfare i requisiti richiesti.

20.3. Raggruppamenti temporanei di concorrenti di cui alla lett. d) art. 9 del Regolamento

a) **Requisiti di ordine generale (art. 18.1.):** devono essere attestati da tutte le imprese facenti parte del raggruppamento temporaneo.

b) **Attestato SOA (art. 18.2.1.):** deve essere posseduto da tutte le imprese facenti parte del raggruppamento, nella misura minima del 40% per la mandataria/capogruppo e del 20% per le imprese mandanti, rispetto a quanto richiesto al concorrente singolo.

c) **Certificato ISO (art. 18.2.2.):** il Certificato ISO deve essere singolarmente posseduto da tutte le imprese raggruppate.

d) **Lavori, Figure professionali, Attrezzature, Automezzi e Mezzi d'opera (art. 18.2.3.):** i lavori analoghi correttamente eseguiti nella tipologia, i ruoli professionali, le attrezzature tecniche, gli automezzi e i mezzi d'opera, devono essere posseduti e attestati singolarmente da tutte le imprese facenti parte del raggruppamento, nella misura minima del 40% per l'impresa mandataria/capogruppo e del 20% per le imprese mandanti.

L'impresa mandataria/capogruppo deve comunque possedere i requisiti di cui alla sopra citate lett. b) e d) in misura maggioritaria rispetto a

ciascuna mandante.

CAPO 6 – ADEMPIMENTI DELL'IMPRESA PER LA QUALIFICAZIONE ETRA – DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

21. RICHIESTA DI QUALIFICAZIONE

Ciascuno dei soggetti di cui all'art. 9 del Regolamento, in possesso dei requisiti richiesti, interessato alla qualificazione, dovrà presentare ad ETRA S.p.A. apposita **"Richiesta di qualificazione"**, nelle modalità di seguito indicate, precisando la classe d'importo per la quale chiede di essere qualificato.

La richiesta di qualificazione e la documentazione da presentare a corredo della stessa, dettagliate al successivo art. 22, dovranno essere redatte solo ed esclusivamente per mezzo dei moduli predisposti da ETRA SpA e rinvenibili al sito internet www.etraspa.it.

Nel caso di imprenditore proveniente da Stato UE o extra UE non residente in Italia, i requisiti richiesti nel presente Regolamento dovranno essere comprovati mediante documenti equipollenti ai sensi della legislazione dello Stato di provenienza. In tal caso, qualora nessun documento o certificato, tra quelli richiesti, sia rilasciato dallo Stato straniero di provenienza dell'impresa, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata rilasciata dal legale rappresentante della stessa, innanzi ad una autorità giudiziaria o amministrativa, a un notaio o a qualsiasi altro pubblico ufficiale autorizzato a riceverla in base alla legislazione dello Stato stesso o, ove non sia prevista una dichiarazione giurata, una dichiarazione solenne.

21.1. Modalità di presentazione della richiesta di qualificazione

La richiesta di qualificazione e la documentazione cartacea attestante il possesso dei requisiti richiesti, dovranno essere contenute in un plico recante la dicitura: "Qualificazione Lavori ETRA". Detto plico, che viaggia ad esclusivo rischio del mittente, dovrà pervenire ad **ETRA SpA – sede operativa di Via del Telarolo n. 9 – 35013 CITTADELLA (PD) entro le ore 12.00 di martedì 15.12.2009. (scadenza al fine dell'avvio del sistema)**
L'orario dell'ufficio Protocollo è il seguente: dal lunedì al giovedì: orario 8,30-12,30 e 14,30-17.00 e venerdì: orario 8,30-12,30.

22. DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLA RICHIESTA DI QUALIFICAZIONE

Tutti i soggetti che intendono presentare richiesta di qualificazione dovranno fornire, a corredo della stessa, la documentazione di seguito indicata.

22.1. documentazione relativa ai **requisiti di ordine generale** (c.d. requisiti morali):

a) dichiarazione resa ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 (utilizzando esclusivamente il modulo predisposto da ETRA SpA e rinvenibile al sito internet www.etraspa.it.), dal titolare, legale rappresentante o procuratore, con sottoscrizione **non** autenticata, ma con allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38, c. 3, del D.P.R. n. 445/2000, **successivamente verificabile nei confronti dei soggetti scelti con sorteggio pubblico**, con cui si attesta:

a.1) che legali rappresentanti dell'Impresa sono i signori *(indicare il titolare nel caso di imprese individuali, i soci nel caso di società in nome collettivo, i soci accomandatari nel caso di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza nel caso di altro tipo di società):*

- (nome e cognome) _____ - (luogo e data di nascita)_____ - (carica) _____
  residente a _____ in via _____
- (nome e cognome) _____ - (luogo e data di nascita)_____ - (carica) _____
  residente a _____ in via _____

che i direttori tecnici dell'Impresa sono i signori:
- (nome e cognome) _____ - (luogo e data di nascita)_____ - (carica) _____
  residente a _____ in via _____
- (nome e cognome) _____ - (luogo e data di nascita)_____ - (carica) _____
  residente a _____ in via _____

a.2) che nell'ultimo triennio anteriore alla data dell'avviso di attivazione del sistema di qualificazione non ci sono stati soggetti cessati dalla carica **ovvero** che nell'ultimo triennio anteriore alla data dell'avviso di attivazione del sistema di qualificazione i soggetti cessati dalla carica sono i signori:
- (nome e cognome) _____ - (luogo e data di nascita)_____ - (carica) _____
  residente a _____ in via _____
- (nome e cognome) _____ - (luogo e data di nascita)_____ - (carica) _____
  residente a _____ in via _____

- nel caso di soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data dell'avviso di attivazione del sistema di qualificazione, sanzionati per reati di cui all'art. 38 lettera c) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. dovrà essere dichiarato *"che nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data dell'avviso di attivazione del sistema di qualificazione, sono stati adottati i seguenti atti e/o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata:_____*
  _____"

a.3) di non trovarsi nelle condizioni previste nell'art. 38, comma 1, lettere b), c) e m-ter) del d.lgs. 163/2006 e precisamente:
b) - che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 1423/1956 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge 575/1965;
c) - che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale e che non è stata pronunciata sentenza di condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati indicati all'art. 45, paragrafo 1 della direttiva CE 2004/18 (vanno comunque dichiarati tutti gli eventuali provvedimenti penali, pronunciati anche con il beneficio della non menzione);
m-ter) - che nel triennio antecedente la data dell'avviso di attivazione del sistema di qualificazione, non ha omesso di denunciare all'Autorità Giudiziaria di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale, aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. 13/5/1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12/7/1991, n. 203;

a.4) che non ricorre, nei confronti dell'impresa concorrente, alcuna delle cause di esclusione dalle gare per l'affidamento di lavori pubblici di cui all'art. 38 D.Lgs. 12/4/2006, e precisamente che l'impresa:

a) - non si trova in istato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che riguardo alla medesima non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle tali situazioni;
d) - non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto

dall'art. 17 della legge 55/1990;
e) - non sono state commesse gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
f) - non è stata commessa grave negligenza o malafede nell'esecuzione di prestazioni affidate da ETRA S.p.A. e non è stato commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale;
g) - non sono state commesse violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilita l'impresa;
h) - nell'anno antecedente la data della domanda, non sono state rese false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti da dati n possesso dell'Osservatorio;
i) - non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilita l'impresa;

m) - nei confronti dell'impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), del d.lgs. 231/2001, o altra sanzione che comporta il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;
m-bis) - nei confronti dell'impresa non è stata applicata la sospensione o la decadenza dell'attestazione SOA per avere prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico;

a.5) l'eventuale sussistenza di rapporti di controllo determinati ai sensi dell'art. 2359, comma 1, c.c., con altre imprese,

a.6) l'iscrizione dell'impresa nella sezione ordinaria/speciale del registro delle imprese presso la C.C.I.A.A., di cui al DPR 7.12.95 n. 581, nonché il numero, e data di costituzione dell'impresa stessa o certificato equipollente per i concorrenti residenti in U.E.;

a.7) di impegnarsi ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e nei relativi accordi integrativi, applicabili ai lavori oggetto di qualifica, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgeranno i lavori, e di impegnarsi all'osservanza di tutte le norme anzidette - ivi comprese quelle inerenti l'obbligo di iscrizione alla Cassa Edile del luogo ove si svolgono i lavori - anche da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro rispettivi dipendenti;

a.8) che l'impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:
INPS : sede di _____, matricola n. _____
INAIL: sede di _____, matricola n. _____
Cassa Edile di _____, matricola n. _____
e che l'impresa stessa è in regola con i versamenti ai predetti enti,
e di applicare il C.C.N.L. _____
(riportare il settore pertinente)
e che la dimensione aziendale *(n. dipendenti)* è la seguente:
da 0 a 5
da 6 a 15
da 16 a 50
da 51 a 100
oltre

a.9) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 12 marzo 1999, n. 68) **ovvero** che l'impresa non è tenuta

al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 12 marzo 1999, n. 68), avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a quindici, con esclusione del personale di cantiere e degli addetti al trasporto nel settore edile, **ovvero** che l'impresa, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori compreso tra 15 e 35 e non avendo proceduto – successivamente al 18.1.2000 – ad assunzioni che abbiano incrementato l'organico, non è attualmente obbligata a presentare il prospetto informativo di cui all'art. 9 della L.68/99 (*con esclusione del personale di cantiere e degli addetti al trasporto nel settore edile*);

L'ultima delle alternative che precedono può essere utilizzata non oltre 60 giorni dalla data della seconda assunzione successiva al 18.1.2000

L'Ufficio Provinciale al quale rivolgersi ai fini della verifica è il seguente:
Ufficio_____
Città _____ Fax _____ Tel. _____

a.10) di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge 383/2001 **ovvero** di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge 383/2001 ma che il periodo di emersione si è concluso.

a.11) di aver adempiuto, all'interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;

a.12) di accettare il Codice Etico adottato da ETRA SpA e, in caso di aggiudicazione, di impegnarsi a sottoscriverlo unitamente al contratto di appalto (il Codice Etico è reperibile sul sito internet: www.etraspa.it, alla sezione Azienda).

Le dichiarazioni di cui al precedente punto a.3) devono essere rese personalmente (utilizzando preferibilmente l'allegato modulo predisposto dalla stazione appaltante Allegato A-bis) da tutti i soggetti indicati all'art. 38, comma 1, lettere b) e c) del d.lgs. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni e, quindi:
- dal titolare e dai direttori tecnici, se trattasi di impresa individuale;
- dai soci e dai direttori tecnici se trattasi di società in nome collettivo;
- dai soci accomandatari e dai direttori tecnici se trattasi di società in accomandita semplice;
- dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e dai direttori tecnici se trattasi di altro tipo di società o consorzio;
- dai soggetti sopra elencati, eventualmente cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando, limitatamente alla lett. c) dell'art. 38, d.lgs. 163/2006.

Si precisa che le imprese che abbiano prodotto l'autocertificazione priva anche di una sola delle dichiarazioni richieste o abbiano rilasciato dichiarazioni incomplete, saranno tenute ad integrare quanto mancante, a pena di esclusione dalla procedura di qualificazione.

22.2. documentazione relativa al possesso dei **requisiti di ordine speciale**:

a) **Dichiarazione sostitutiva per l'attestazione dei requisiti di ordine speciale**, resa, ai sensi del D.P.R. 445/2000, dal titolare, legale rappresentante o procuratore, e redatta in conformità al modello predisposto da ETRA S.p.A., rinvenibile al sito www.etraspa.it, attestante il possesso dei requisiti speciali di cui all'art. 18.2;

b) **Prospetto di qualificazione**, recante i dati relativi al requisito dei **lavori analoghi (I Parte)** e delle **Figure Professionali (II Parte)**,

necessari ai fini della qualificazione, costituisce parte integrante della dichiarazione di cui alla lettera a) e sarà allegato alla medesima. **Le istruzioni per la compilazione del prospetto di qualificazione** sono disponibili al sito www.etraspa.it.

c) **Copia aggiornata del documento relativo alla valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008**.

22.2.1. Requisiti relativi alla idoneità tecnica

Il titolare, legale rappresentante o procuratore dell'impresa, nella **dichiarazione sostitutiva per l'attestazione dei requisiti di ordine speciale di cui all'art. 18.2.1.**, certifica il possesso dell'Attestazione di qualificazione SOA adeguata per la classifica di qualificazione richiesta, assieme al possesso del Certificato del Sistema di Qualità Aziendale conforme alle norme UNI EN vigenti, qualora il possesso di detto certificato non sia presente nell'Attestazione SOA.

22.2.2. Requisiti relativi all'organizzazione per la qualità aziendale

Il titolare, legale rappresentante o procuratore dell'impresa, nella **dichiarazione sostitutiva per l'attestazione dei requisiti di ordine speciale di cui all'art. 18.2.2.**, certifica, solo qualora nell'Attestato SOA non sia presente la trascrizione relativa al possesso del requisito in questione, il possesso del Certificato del Sistema di Qualità Aziendale conforme alle norme UNI EN vigenti, unitamente al fatto che è in corso la procedura di trascrizione.

22.2.3. Requisiti relativi ai lavori analoghi

Prospetto riepilogativo dei lavori analoghi eseguiti, di cui all'art. 18.2.3, lett. a) - (PARTE I), riportante per ogni commessa quanto segue:

- periodo di esecuzione,
- nominativo committente,
- oggetto dei lavori,
- importo dei lavori al netto dei lavori affidati in subappalto e al netto dell'I.V.A.,
- manodopera impiegata dall'impresa (in % sul totale importo lavori).

22.2.4. Requisiti relativi alle figure professionali

L'operatore economico dovrà presentare:

a) **Prospetto riepilogativo del personale**, riportante i nominativi di tutte le risorse indicate dall'impresa nel "Prospetto di qualificazione" di cui all'art. 22.2. lett. b) - (PARTE II), recante, con riferimento a ciascuna risorsa, i seguenti elementi:
   - cognome e nome della risorsa;
   - pagina e numero del libro matricola in cui è indicata la risorsa;
   - figura professionale che si intende far ricoprire alla risorsa nell'ambito della qualificazione ETRA;
   - periodo di presenza in organico;
   - estremi dell'eventuale abilitazione/attestato posseduto dalla risorsa.

   Le istruzioni per la compilazione del prospetto riepilogativo del personale sono contenute all'interno del prospetto stesso, rinvenibile al sito www.etraspa.it.

b) per ogni figura professionale richiesta ed individuata all'art. 18.2.4 del presente Regolamento dovranno fornirsi:
   - **dichiarazione sostitutiva per l'attestazione dei requisiti di specializzazione professionale**, resa, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000,

dal titolare, legale rappresentante o procuratore, in cui si attesti il possesso dei requisiti richiesti all'art. 18.2.4, recante "qualificazioni e specializzazioni delle figure professionali", redatta in conformità al modello predisposto da ETRA S.p.A. e rinvenibile al sito internet www.etraspa.it.

22.2.5. Requisiti relativi alle attrezzature, automezzi e mezzi d'opera

Elenco delle dotazioni tecniche, con riferimento alle quantità minime indicate all'art. 18.2.3.
Per ognuna delle dotazioni tecniche che lo prevedono l'impresa concorrente dovrà dichiarare:
- il titolo di proprietà o di disponibilità (es. leasing, noleggio, ecc.) in modo continuativo;
- l'anno di fabbricazione o, nel caso di automezzi, di immatricolazione;
- la marca ed il modello;
- il numero di matricola;
- le principali caratteristiche (potenza, cilindrata, portata, capacità, ecc.).

23. DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLA RICHIESTA DI QUALIFICAZIONE DEI CONSORZI E DEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI CONCORRENTI.

Nel caso in cui il soggetto che presenta la Richiesta di qualificazione sia un Consorzio o G.E.I.E., a corredo della stessa dovranno essere prodotti:
1. atto costitutivo;
2. statuto aggiornato.

La documentazione richiesta per la qualificazione all'art. 19 dovrà essere prodotta secondo le modalità di seguito definite.

23.1. Consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro, Consorzi tra imprese artigiane e Consorzi stabili di cui alle lett. b) e c) art. 9 del Regolamento.

I consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla lett. b), art. 9 del Regolamento, possono presentare la richiesta di qualificazione anche limitatamente ad una **rosa di consorziate**; a tal fine dovrà essere prodotta **apposita dichiarazione**.

Si precisa inoltre quanto segue:

a) **Documentazione relativa ai Requisiti di ordine generale** (cfr. art. 22.1.): l'autodichiarazione relativa a tali requisiti dovrà essere prodotta sia dal consorzio, sia da ciascuna delle imprese facenti parte del consorzio per le quali il Consorzio stesso intende qualificarsi.

b) **Documentazione relativa al possesso dei requisiti di ordine speciale** (cfr. art. 22.2.): **la dichiarazione sostitutiva per l'attestazione dei requisiti di ordine speciale** (cfr. art. 22.2. lett. a) ed il **Prospetto di qualificazione (**cfr. art. 22.2. lett. b), dovranno essere presentati dal singolo consorzio; si precisa che il Prospetto di Qualificazione dovrà essere compilato nella sua versione dedicata ai Consorzi, recante appositi riferimenti alle imprese consorziate cui si riferisce il singolo requisito dichiarato.

c) **Idoneità tecnica** (cfr. art. 22.2.1.): il possesso dell'attestazione SOA sarà autodichiarato dal Consorzio assieme al possesso del **Certificato del Sistema di Qualità Aziendale** conforme alle norme UNI EN vigenti, qualora il possesso di detto certificato sia presente nell'Attestazione SOA.

d) **Certificato ISO** (cfr. art. 22.2.2.): il solo Consorzio, qualora nell'Attestato SOA non sia presente la trascrizione relativa al possesso

del requisito in questione, dovrà certificare, con le modalità descritte all'art. 22.2.2., il possesso del **Certificato del Sistema di Qualità Aziendale** conforme alle norme UNI EN vigenti, unitamente al fatto che è in corso la procedura di trascrizione. Il consorzio stabile dovrà certificare, con le modalità descritte all'art. 22.2.2, che almeno una delle imprese consorziate è in possesso della certificazione di qualità aziendale.

e) **Lavori analoghi**(cfr. art. 22.2.3.): con riferimento al **Prospetto riepilogativo dei lavori analoghi eseguiti** (cfr. art. 22.2.3.) si precisa che lo stesso deve essere presentato dal solo consorzio, ovvero, anche dalle imprese consorziate;

f) **Requisiti relativi alle figure professionali** (cfr. art. 22.2.4.): con riferimento al **Prospetto riepilogativo del personale** (cfr. art. 22.2.4. lett. a) e **documentazione relativa a ciascuna figura professionale** (cfr. art. 22.2.4. lett. b), si precisa che tali documenti dovranno essere presentati dal consorzio e/o dalle consorziate di cui questo si avvale per l'attestazione dell'organico richiesto;

g) **Attrezzature, Automezzi e Mezzi d'opera** (cfr. art. 22.2.5.): con riferimento all'**Elenco delle dotazioni tecniche** (cfr. art. 22.2.5.) si precisa che lo stesso deve essere presentato dal solo consorzio, ovvero, in caso di consorzi stabili costituiti da meno di 5 anni, anche dalle imprese consorziate.

23.2. Consorzio di concorrenti di cui alla lett. e) art. 9 del Regolamento:

I consorzi di concorrenti dovranno presentare una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dai legali rappresentanti, ove siano specificate le imprese raggruppate e le quote di partecipazione, eventuali procure conferite ed eventuali forme di garanzia prestata fra soggetti partecipanti.

Si precisa inoltre quanto segue:

a) **Documenti relativi ai requisiti di ordine generale** (cfr. art. 22.1.): l'autodichiarazione relativa a tali requisiti dovrà essere prodotta da tutte le imprese consorziate.

b) **Documentazione relativa al possesso dei requisiti di ordine speciale** (cfr. articolo 22.2.): la **Dichiarazione sostitutiva per l'attestazione dei requisiti di ordine speciale** (cfr. art. 22.2. lett. a) ed il **Prospetto di qualificazione** (cfr. art. 22.2. lett. b), dovranno essere presentati dal singolo consorzio; si precisa che il Prospetto di qualificazione dovrà essere compilato nella sua versione dedicata ai Consorzi, recante appositi riferimenti alle imprese consorziate cui si riferisce il singolo requisito dichiarato.

c) **Idoneità tecnica** (cfr. art. 22.2.1.): il possesso dell'attestazione SOA sarà autodichiarato dal Consorzio e da tutte le imprese consorziate, assieme al possesso del Certificato del Sistema di Qualità Aziendale conforme alle norme UNI EN vigenti, qualora il possesso di detto certificato sia presente nelle Attestazioni SOA.

d) **Certificato ISO** (cfr. art. 22.2.2.): ciascuna impresa facente parte del raggruppamento, qualora nel proprio Attestato SOA non sia presente la trascrizione relativa al possesso del requisito in questione, dovrà certificare, con le modalità descritte all'art. 23.2.2., il possesso del **Certificato del Sistema di Qualità Aziendale** conforme alle norme UNI EN vigenti, unitamente al fatto che è in corso la procedura di trascrizione.

e) **Lavori analoghi**(cfr. art. 22.2.3.): con riferimento al **Prospetto riepiloga-**

tivo dei lavori analoghi eseguiti (cfr. art. 22.2.3.) si precisa che lo stesso deve essere presentato da ciascun consorziato con riferimento alla misura percentuale di partecipazione indicata, nel rispetto della misura minima del 40% per un'impresa consorziata e del 20% per le restanti.

f) **Requisiti relativi alle figure professionali** (cfr. art. 22.2.4.): con riferimento al **Prospetto riepilogativo del personale** (cfr. art. 22.2.4. lett. a) e **documentazione relativa a ciascuna figura professionale** (cfr. 22.2.4. lett. b), si precisa che tali documenti dovranno essere presentati da ciascun consorziato con riferimento alla misura percentuale di partecipazione indicata, nel rispetto della misura minima del 40% per un'impresa consorziata e del 20% per le restanti.

g) **Attrezzature, Automezzi e Mezzi d'opera** (art. 22.2.5.): con riferimento all'**Elenco delle dotazioni tecniche** (cfr. art. 22.2.5.) si precisa che lo stesso deve essere presentato da ciascun consorziato con riferimento alla misura percentuale di partecipazione indicata, nel rispetto della misura minima del 40% per un'impresa consorziata e del 20% per le restanti.

23.3. Raggruppamenti temporanei di concorrenti di cui alla lett. d) art. 9 del Regolamento

I raggruppamenti temporanei di concorrenti dovranno presentare una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dai legali rappresentanti, ove siano specificate le imprese raggruppate e le quote di partecipazione, eventuali procure conferite.

Si precisa inoltre quanto segue:

a) **Documenti relativi ai requisiti di ordine generale** (cfr. art. 22.1.): l'autodichiarazione relativa a tali requisiti dovrà essere prodotta da tutte le imprese raggruppate.

b) **Documentazione relativa al possesso dei requisiti di ordine speciale** (cfr. articolo 22.2.): **la Dichiarazione sostitutiva per l'attestazione dei requisiti di ordine speciale** (cfr. art. 23.2. lett. a) ed il **Prospetto di qualificazione**(cfr. art. 22.2. lett. b), dovranno essere presentati da ciascun concorrente raggruppato con riferimento alla misura percentuale di partecipazione indicata, nel rispetto della misura minima del 40% per l'impresa mandataria/capogruppo e del 20% per le mandanti; si precisa che il Prospetto di qualificazione dovrà essere compilato nella sua versione dedicata ai Raggruppamenti temporanei di imprese, recante appositi riferimenti alle imprese consorziate cui si riferisce il singolo requisito dichiarato.

c) **Idoneità tecnica** (cfr. art. 22.2.1.): il possesso dell'attestazione SOA sarà autodichiarato da tutte le imprese facenti parte del raggruppamento, nella misura minima del 40% per la mandataria/capogruppo e del 20% per le imprese mandanti.
L'impresa mandataria/capogruppo deve comunque possedere i requisiti di cui sopra in misura maggioritaria rispetto a ciascuna mandante.
L'autodichiarazione dovrà comprendere anche il possesso del **Certificato del Sistema di Qualità Aziendale** conforme alle norme UNI EN vigenti, qualora il possesso di detto certificato sia presente nell'Attestazione SOA.

d) **Certificato ISO** (cfr. art. 22.2.2.): ciascuna impresa facente parte del raggruppamento, qualora nel proprio Attestato SOA non sia presente la trascrizione relativa al possesso del requisito in questione, dovrà certificare, con le modalità descritte all'art. 23.2.4., il possesso del **Certificato del Sistema di Qualità Aziendale** conforme alle norme UNI EN vigenti, unitamente al fatto che è in corso la procedura di trascrizione.

e) **Lavori analoghi**(cfr. art. 22.2.3.): con riferimento al **Prospetto riepilogativo dei lavori analoghi eseguiti** (cfr. art. 22.2.3.) si precisa che lo stesso deve essere presentato da tutte le imprese facenti parte del raggruppamento, nella misura minima del 40% per l'impresa mandataria/capogruppo e del 20% per le imprese mandanti.
L'impresa mandataria/capogruppo deve comunque possedere i requisiti di cui sopra in misura maggioritaria rispetto a ciascuna mandante.

f) **Requisiti relativi alle figure professionali** (cfr. art. 22.2.4.): con riferimento al **Prospetto riepilogativo del personale** (cfr. art. 23.2.4. lett. a) e **documentazione relativa a ciascuna figura professionale** (cfr. 22.2.4. lett. b), si precisa che tali documenti dovranno essere presentati da tutte le raggruppate, relativamente alle risorse, da queste possedute, per mezzo delle quali viene dimostrato l'organico richiesto nella misura minima del 40% per l'impresa mandataria/capogruppo e del 20% per le imprese mandanti.
L'impresa mandataria/capogruppo deve comunque possedere i requisiti di cui sopra in misura maggioritaria rispetto a ciascuna mandante.

g) **Attrezzature, Automezzi e Mezzi d'opera** (art. 22.2.5.): con riferimento all'**Elenco delle dotazioni tecniche** (cfr. art. 22.2.5.) si precisa che lo stesso deve essere presentato da tutte le imprese facenti parte del raggruppamento, nella misura minima del 40% per l'impresa mandataria/capogruppo e del 20% per le imprese mandanti.
L'impresa mandataria/capogruppo deve comunque possedere i requisiti di cui sopra in misura maggioritaria rispetto a ciascuna mandante.

CAPO 7 – VERIFICA REQUISITI

24. SORTEGGIO PER VERIFICA REQUISITI

In sede di prima redazione dell'elenco dei concorrenti qualificati, i requisiti di cui al precedente Capo 5, autodichiarati dalle imprese in sede di richiesta di qualificazione, saranno oggetto di verifica nei confronti del 10% (dieci per cento) delle imprese stesse, arrotondato all'unità superiore, scelte con sorteggio.
Le imprese sorteggiate dovranno comprovare entro 15 (quindici) giorni dalla data di richiesta, il possesso dei requisiti di ordine speciale dichiarati, presentando la documentazione di cui al successivo art. 25.
Relativamente ai requisiti di ordine generale procederà d'ufficio ETRA.
Qualora i documenti acquisiti non confermino le dichiarazioni contenute nella richiesta di qualificazione ovvero non vengano presentati dalle imprese, ETRA procederà all'esclusione del concorrente dall'elenco delle imprese qualificate ed alla segnalazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti di cui all'art. 6, comma 11 del D.Lgs. 163/2006, nonché dell'art. 48, 1° comma, ultimo periodo.

24.1. Verifica della permanenza dei requisiti

ETRA S.p.A. provvede a controllare, nei confronti delle imprese che hanno superato positivamente la procedura di qualificazione e che sono iscritte al Sistema di qualificazione lavori ETRA, la **costante permanenza dei requisiti richiesti**. In dettaglio sono attuati i seguenti controlli progressivi:

- in fase di formazione dell'elenco di imprese da invitare ad ogni singola procedura di affidamento sarà verificata la validità dell'attestazione SOA di tutte le imprese invitate e la presenza di eventuali annotazioni nel Casellario Informatico dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici;
- dopo l'aggiudicazione definitiva di ogni singolo intervento e prima della stipula del contratto di appalto si procederà a verificare la permanenza dei requisiti di ordine generale previsti nel Regolamento;
- dopo il primo anno di vigenza del presente Sistema, le imprese ivi inserite dovranno presentare dichiarazione attestante il permanere dei requisiti dichiarati al momento della richiesta di inserimento. ETRA S.p.A. provvederà ad attivare la procedura di cui all'art. 24, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti prescritti nel presente Regolamento.

24.2. Verifica requisiti speciali impresa aggiudicataria

La procedura di verifica dei requisiti di ordine speciale verrà effettuata nei confronti dell'impresa aggiudicataria di ogni singolo appalto, qualora la stessa non sia compresa fra i concorrenti sorteggiati e, nel caso in cui essa non fornisca la prova o non confermi quanto dichiarato, si applicano le sanzioni di cui al precedente art. 24, ultimo comma, non si darà corso all'aggiudicazione, ovvero essa sarà revocata ed il contratto non sarà stipulato, o sarà risolto in danno, e si procederà, per l'appalto oggetto di verifica, alla determinazione dell'eventuale nuova soglia di anomalia dell'offerta economica ed alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione.

25. DOCUMENTAZIONE DA ACQUISIRE PER LA VERIFICA DEI REQUISITI

La documentazione che dovrà essere acquisita per la verifica dei requisiti autodichiarati dalle imprese in sede di richiesta di qualificazione, è la seguente:

25.1. Documentazione relativa ai **requisiti di ordine generale** (c.d. requisiti morali):

Detta documentazione sarà richiesta d'ufficio dal *Servizio Appalti* e riguarderà le certificazioni a conferma del possesso da parte delle imprese candidate dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il certificato della C.C.I.A.A. con apposita dicitura "antimafia".

25.2. Documentazione relativa ai requisiti di ordine speciale:

25.2.1. Requisiti relativi alla idoneità tecnica

Il Certificato di Attestazione SOA di cui all'art.18.2.1., sarà acquisito, a cura del *Servizio Appalti*, dal Casellario informatico dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture all'atto della presentazione della Richiesta di qualificazione. E' onere dell'impresa verificare che i dati presenti nel Casellario Informatico siano correttamente aggiornati, pertanto, nel caso in cui venisse riscontrata la presenza di dati non aggiornati, l'impresa è tenuta a presentare copia conforme del Certificato di Attestazione SOA.

25.2.2. Requisiti relativi all'organizzazione per la qualità aziendale

Il possesso del Certificato del Sistema di Qualità Aziendale conforme alle norme UNI EN vigenti, si dovrà desumere dal sopra citato Attestato SOA; solo qualora non sia presente perché in fase di trascrizione l'impresa sarà tenuta a presentare copia conforme all'originale espressa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 di tale certificato di Qualità Aziendale.
ETRA S.p.A. si riserva, inoltre, la facoltà di eseguire verifiche del Sistema di Qualità.

25.2.3. Requisiti relativi ai lavori analoghi

Originale o copia conforme dei **certificati attestanti la regolare esecuzione dei lavori indicati nel Prospetto di qualificazione di cui all'art. 22.2. lett. b)**, rilasciati o controfirmati dall'Autorità competente nel caso di interventi e prestazioni eseguite per pubbliche amministrazioni; ovvero documentazione rilasciata dal Committente, nel caso di interventi e prestazioni eseguite per privati, con l'indicazione del tipo di prestazione, dell'importo, del periodo di esecuzione e dell'importo della manodopera con relativa percentuale sul totale. Inoltre ETRA S.p.A. si riserva la facoltà di considerare idonea, a proprio insindacabile giudizio, ogni ulteriore documentazione dalla quale possano evincersi i suddetti elementi, rilasciata, ovvero controfirmata/quietanzata dal Committente.
Si precisa che i lavori effettuati per ETRA SpA, per le Società del Gruppo ETRA o per le Società ad essa collegate dovranno essere indicati nel Prospetto di Qualificazione, ma la copia dei relativi certificati non dovrà essere prodotta in quanto la regolare esecuzione degli stessi sarà verificata d'ufficio.

25.2.4. Requisiti relativi alle figure professionali

L'operatore economico dovrà presentare:

a) estratto del **libro matricola** relativo alle risorse indicate ai fini della qualificazione o, per i nuovi assunti documento attestante la data della

comunicazione telematica di assunzione ai competenti servizi;

b) per le sole figure professionali di cui all'art. 18.2.4 per cui è richiesta una particolare abilitazione/qualificazione, copia dei relativi **Certificati di Specializzazione**.

23.2.5. Requisiti relativi alle attrezzature, automezzi e mezzi d'opera

L'operatore economico dovrà presentare con riferimento all'elenco delle dotazioni tecniche presentato al momento della richiesta di qualificazione, un documento contenente:

- il titolo di proprietà o di disponibilità (es. leasing, noleggio, ecc.);
- l'anno di fabbricazione o, nel caso di automezzi, di immatricolazione;
- la marca ed il modello;
- il numero di matricola;
- le principali caratteristiche (potenza, cilindrata, portata, capacità, ecc.).

CAPO 8 – PROCEDIMENTO DI QUALIFICAZIONE

26. ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE

La procedura di qualificazione è espletata a cura del Servizio Appalti di ETRA S.p.A. Tale Servizio svolgerà l'attività istruttoria necessaria per l'esame della documentazione presentata dalle Candidate e provvederà alla formazione e all'aggiornamento periodico dell'elenco delle imprese qualificate, in ragione di quanto prescritto nel presente Regolamento.

Si procederà secondo l'ordine progressivo con cui le richieste di qualificazione sono pervenute complete di tutta la documentazione richiesta. Fa fede, a tale scopo, la data ed il numero di protocollo di arrivo apposto dall'Ufficio Protocollo di ETRA.

Per i soggetti che durante il procedimento di qualificazione segnalino una o più variazioni nei loro requisiti fa fede la data di arrivo dell'ultima trasmissione.

ETRA S.p.A., entro 30 giorni dalla presentazione della domanda completa di tutta la documentazione, comunica l'esito del procedimento di qualificazione, specificando la classe di importo per cui il soggetto sia risultato qualificato. Nel caso in cui la documentazione esibita non sia completa, la Richiesta di qualificazione dovrà essere integrata e, se non integrata, non verrà accolta.

ETRA S.p.A. può accogliere parzialmente la domanda, attribuendo la qualificazione per classe d'importo diversa da quella indicata dai soggetti richiedenti, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 21 del Regolamento. In tale caso, la qualificazione viene formalizzata nei confronti dell'impresa tramite la comunicazione di una decisione motivata. L'impresa ha la facoltà di far pervenire ad ETRA S.p.A., entro il termine di 20 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, tutti i documenti comprovanti il possesso dei requisiti relativi alla classe richiesta, di cui è stata ravvisata la carenza. Nel caso in cui l'impresa dimostri il possesso di detti requisiti il procedimento proseguirà fino all'attribuzione della qualificazione richiesta.

27. ESITO DELLA PROCEDURA DI QUALIFICAZIONE

26.1. Accoglimento della Richiesta

In presenza di Richiesta formulata in maniera corretta e di documentazione a corredo della stessa completa e conforme a quanto prescritto nel Regolamento, la Richiesta di qualificazione viene accolta ed ETRA S.p.A. provvederà all'attribuzione della qualificazione ed all'inserimento della richiedente nell'elenco delle imprese qualificate. Dette imprese qualificate saranno invitate a partecipare alle gare indette da ETRA in applicazione del Sistema.

La qualificazione ha effetto dalla data di comunicazione del provvedimento di iscrizione nell'elenco delle imprese qualificate.

26.2. Rigetto della richiesta

Qualora in sede di verifica dei requisiti richiesti la Candidata ne risulti priva la qualificazione viene rigettata.

Le candidate che subiscano il rigetto della domanda non saranno inserite nell'elenco delle imprese qualificate e non saranno invitate a partecipare alle gare indette da ETRA in applicazione del Sistema.

La reiezione sarà comunicata all'impresa, con adeguata motivazione.

Il rigetto della domanda non precluderà, qualora la candidata sia divenuta in possesso di tutti i requisiti previsti nel Regolamento, la possibilità di presentare una nuova Richiesta di qualificazione.

28. VALIDITA' DELLA QUALIFICAZIONE

La qualificazione ha validità a decorrere dalla data di comunicazione del provvedimento di iscrizione nell'elenco delle imprese qualificate e cessa comunque al termine della validità del sistema di qualificazione dei lavori di ETRA.

29. RINNOVO ED ESTENSIONE DELLA QUALIFICAZIONE DELLA IMPRESA

L'impresa già qualificata può richiedere per tutta la durata del Sistema, un incremento della classifica di importo posseduta, nell'ambito della qualificazione ottenuta, qualora siano decorsi almeno 90 giorni dalla comunicazione dell'esito della precedente Richiesta di qualificazione.

In tal caso il soggetto richiedente la qualificazione deve allegare unicamente la documentazione necessaria a comprovare i requisiti di qualificazione strumentali all'ottenimento all'estensione richiesta.

In ogni caso, è onere delle imprese qualificate comunicare ad ETRA S.p.A., entro 30 giorni da quando ne sono venute a conoscenza, il venire meno di uno o più dei requisiti di qualificazione in precedenza dichiarati.

CAPO 9 – GESTIONE DINAMICA DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE

30. EVENTUALE SOSPENSIONE DELLA QUALIFICAZIONE

La qualificazione può essere sospesa qualora siano riscontrate fattispecie che, integrando una potenziale perdita dei requisiti prescritti per la qualificazione, determinerebbero il venire meno della fiducia nella serietà, correttezza professionale e capacità di eseguire i lavori oggetto della qualificazione.

30.1 Requisiti di ordine generale (c.d. requisiti morali)

In riferimento ai requisiti di ordine generale, il provvedimento può essere emesso ove ETRA S.p.A. venga a conoscenza, in qualunque modo, che *il titolare – nel caso di imprese individuali, i soci – nel caso di società in nome collettivo, i soci accomandatari – nel caso di società in accomandita semplice, e gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza – nel caso di altro tipo di società,* siano incorsi in qualche causa di esclusione dalle gare per l'affidamento di lavori pubblici, così come previste dall'art. 38 del D.Lgs. 163/2006, nel testo che sarà vigente al momento dell'accertamento.

Altri motivi che portano alla sospensione della qualificazione sono:

a) la sospensione dell'attività certificata dalla C.C.I.A.A.; per l'imprenditore straniero non residente in Italia la sospensione dell'attività certificata nel registro professionale dello Stato di appartenenza;
b) il procedimento volto all'accertamento della sussistenza di situazioni di esclusione dalle gare di appalto come previste dall'art. 1-bis, comma 14, della Legge 383/2001;

Nel caso delle ipotesi *supra* definite, il provvedimento di sospensione potrà essere irrogato per tutta la durata di ciascun *iter* procedurale.

30.2 Requisiti di ordine speciale

In riferimento ai requisiti di ordine speciale, il provvedimento può essere emesso qualora siano in corso contestazioni, da parte di ETRA S.p.A., debitamente comunicate all'impresa e aventi ad oggetto la sussistenza delle prescritte prerogative economico-finanziarie e tecnico-organizzative.

In tale caso il provvedimento di sospensione potrà essere irrogato per tutta la durata di ciascun *iter* procedurale.

31. SOSPENSIONE DELLA QUALIFICAZIONE

La qualificazione è sospesa qualora si sia verificata la perdita dei requisiti prescritti per la qualificazione.

Inoltre, si darà corso al provvedimento in questione ogni qual volta l'impresa si renda inadempiente rispetto alle prescrizioni impartite nell'ambito del Sistema di Qualificazione dei Lavori ETRA – acquedotto e fognatura, e delle gare espletate in applicazione dello stesso.

In dettaglio la sospensione è irrogata, per il periodo di seguito indicato, qualora si riscontrino le seguenti eventualità:

a) definitivo accertamento di una delle situazioni citate al punto 30.1, in tal caso la sospensione durerà 6 mesi qualora non diversamente previsto dalla legge o dal presente Regolamento;
b) definitivo accertamento della perdita dei requisiti speciali prescritti per l'iscrizione al Sistema; in tal caso la sospensione durerà 6 mesi;
c) sussistenza di pendenti procedure di risoluzione per inadempimento dell'im-

presa, in tal caso la sospensione durerà sino alla conclusione dell'iter procedurale in questione;

d) sussistenza di contenzioso giudiziale in corso avente ad oggetto l'esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte o qualsiasi elemento inerente la correttezza e la moralità professionale dell'impresa, in tal caso la sospensione durerà sino alla conclusione dell'iter procedurale in questione;

e) ritardo nell'esecuzione dei lavori superiori a 10 giorni; in tal caso la sospensione durerà 6 mesi;

f) presenza di persone estranee non autorizzate nel cantiere; in tal caso la sospensione durerà 6 mesi;

g) maestranze in cantiere prive di D.P.I., cartellini di identificazione, etc., etc.; in tal caso la sospensione durerà 6 mesi;

h) inadempienza, a seguito di specifica diffida, alle prescrizioni indicate nell'ambito del Sistema di Qualificazione dei Lavori ETRA - acquedotto e fognatura:

   h1) la documentazione per le verifiche relative alla permanenza dei requisiti richiesti non venga fornita nei termini prescritti; in tal caso la sospensione avrà luogo sino alla produzione della documentazione espressamente richiesta;

   h2) ogni ulteriore documentazione richiesta nell'ambito della comprova dei requisiti dichiarati non venga fornita; in tal caso la sospensione avrà luogo sino alla produzione della documentazione espressamente richiesta;

i) mancata puntuale effettuazione degli adempimenti previsti nell'ambito della stipula dei contratti e/o della consegna lavori degli appalti affidati in applicazione del presente Sistema, in dettaglio qualora:

   i1) l'impresa, a seguito di primo sollecito, non produca i documenti per la stipula del contratto e/o per la consegna dei lavori nei tempi previsti, in tal caso la sospensione durerà 3 mesi;

   i2) l'impresa, a seguito di primo sollecito, non si presenti alla stipula del contratto e/o alla consegna dei lavori nel giorno stabilito; in tal caso la sospensione durerà 6 mesi;

l) perdita dell'affidabilità nell'operatore economico, qualora quest'ultimo si trovi in circostanze quali:

   l1) rinuncia, da parte dell'impresa, ad eseguire i lavori per fatto non imputabile al Committente, in tal caso la sospensione durerà 12 mesi;

   l2) rescissione o risoluzione per grave inadempimento dell'appaltatore di un contratto di appalto, stipulato da ETRA S.p.A., ovvero dalle Società da essa controllate o partecipate sia direttamente che indirettamente si avvalgono del Sistema, in tal caso la sospensione durerà 12 mesi;

   l3) contenzioso giudiziale con ETRA S.p.A., ovvero con le società da essa controllate o partecipate sia direttamente che indirettamente che si avvalgono del Sistema, conclusosi a favore di ETRA; in tal caso la sospensione durerà 6 mesi;

   l4) non accettazione da parte di ETRA S.p.A., ovvero delle società da essa controllate o partecipate sia direttamente che indirettamente che si avvalgono del Sistema, di precedenti opere eseguite dall'impresa qualificata in difformità ai requisiti o alle prescrizioni dei relativi contratti, in tal caso la sospensione durerà 12 mesi;

   l5) rinuncia da parte dell'impresa alla stipula del contratto di appalto con ETRA S.p.A., ovvero con le società da essa controllate o partecipate sia direttamente che indirettamente che si avvalgono del Sistema, in tal caso la sospensione durerà 12 mesi;

   l6) riscontro da parte del Committente, successivamente all'aggiudicazione

provvisoria dell'appalto, della carenza di effettiva disponibilità delle figure professionali previste dal capitolato per l'esecuzione dell'appalto, ovvero della attrezzatura, degli automezzi e mezzi d'opera necessari all'esecuzione dell'appalto, in tal caso la sospensione durerà 12 mesi;

l7) definitivo accertamento di "collegamento sostanziale" tra due imprese partecipanti alla medesima gara; in tal caso la sospensione durerà 6 mesi;

Inoltre, ETRA S.p.A adotterà provvedimenti di sospensione in presenza di ogni ulteriore eventualità accertata in ragione di quanto previsto dai documenti di gara e dai documenti contrattuali, redatti dal Committente, allegati ad ogni singola gara di appalto lavori (Capitolato Speciale d'Appalto, Elenco prezzi, Elaborati tecnici, ecc.).

32. EFFICACIA DEL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE – CONTRODEDUZIONI

La sospensione, adeguatamente motivata, è comunicata all'impresa. Il provvedimento comporta, per l'impresa, il mancato invito alle gare effettuate in applicazione del Sistema e l'inammissibilità a concorso delle offerte presentate successivamente alla data del provvedimento in questione, ovvero alla data di adozione dell'atto che ha determinato il provvedimento di sospensione stesso, qualora antecedente.
Inoltre, qualora la sospensione venga irrogata nei confronti di impresa aggiudicataria, ETRA S.p.A. si riserva la facoltà di intraprendere ogni azione idonea alla tutela dei propri interessi, ivi compresa la revoca dell'aggiudicazione, la mancata stipula del contratto o la sua risoluzione in danno e la revoca dell'eventuale consegna lavori.

L'impresa sospesa potrà, con richiesta documentata, chiedere la revoca della sospensione qualora vengano meno le condizioni che hanno portato all'adozione della misura.

ETRA S.p.A., entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta di revoca della sospensione, adeguatamente documentata, fornirà motivata risposta.

Le imprese potranno essere sospese, altresì, in tutti gli altri casi previsti dal Regolamento e dalla normativa vigente.

33. INVITI ALLE GARE

Le imprese qualificate saranno invitate alle gare indette da ETRA SpA a gruppi di 20 (venti) per la prima classifica e a gruppi di 10 (dieci) per le rimanenti, purché sussistano in tale numero nell'elenco.

Per ogni tornata saranno invitate le imprese presenti in elenco in possesso della classifica richiesta per l'esecuzione dello specifico lavoro posto in gara e quelle in possesso delle classifiche superiori fino al raggiungimento del numero previsto per la classifica del lavoro in gara.

Alle successive tornate di gara non saranno invitate le imprese invitate alle tornate precedenti e così fino all'esaurimento dell'elenco.

Un'impresa in possesso di classifica superiore a quella necessaria per eseguire i lavori posti a base di gara, invitata ad una tornata di gara, può essere invitata anche per la successiva tornata qualora i lavori previsti nel nuovo appalto rientrino in una delle classifiche superiori.

Le imprese aggiudicatarie di un appalto non saranno invitate per almeno due successive tornate di gara per l'affidamento di lavori della medesima

classifica o inferiori, purché nell'elenco siano presenti almeno venti imprese se si tratti affidare lavori di prima classifica, oppure dieci imprese negli altri casi.